

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Roccaforte Mondovì, località Lunga Serra – Istanza n. 2025/16949.

VISTA la domanda n. 2025/16949 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI', pervenuta in data 20/10/2025, acquisita al Protocollo al n. 158862;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 158863 in data 20/10/2025;

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dai funzionari incaricati in data 17/11/2025, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE



Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- VISTO il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 dell Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

- a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il COMUNE DIVILLANOVA MONDOVI' (P. IVA/C.F. 00469040042), all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Roccaforte Mondovì, località Lunga Serra, così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali pervenute, entrambi agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.
- b.1) Le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Roccaforte Mondovì, al Fg. 12, Mappale 2, su una superficie totale di 16,1508 ha;
- b.2) si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie sopra indicata, come da planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da boschi afferenti alle seguenti tipologie:
- Faggeta mesotrofica in purezza (FA50X), ca. 5,3500 ha
 - Faggeta mesotrofica con Larice (FA50C), ca. 7,2000 ha
 - Faggeta mesotrofica con Abete rosso (FA50D), ca.3,6000 ha;
- b.3) eventuali varianti al tipo d'intervento e ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- b.4) si approva la modalità di assegno al taglio, conforme a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento forestale vigente;
- b.5) il volume di legname complessivamente prelevabile con l'intervento risulta pari a 2.474 mc, pari a ca. 24.580 q.li, di cui Faggio per 1.450 mc (14.500 q.li), Larice per 793 mc (6.340 q.li) e Abete rosso per 535 mc (3.743 q.li); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- b.6) potranno essere tagliate:
- le piante di altofusto assegnate al taglio (martellate/contrassegnate);
 - le piante del ceduo contrassegnate per il taglio sulle aree campione;
 - inoltre, il taglio della componente ceduo fuori dalle aree campione dovrà replicare esattamente i criteri

adottati per le stesse;

b.7) non potranno essere tagliate piante diverse rispetto a quanto indicato al punto precedente;

b.8) per quanto possibile, i gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

b.9) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione dei tracciati temporanei per mezzi meccanici, qualora previsti, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

b.10) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

b.11) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

b.12) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente;

b.13) si approva la proposta prevista a progetto di rilascio a tempo indefinito delle piante, al fine di conservare la biodiversità, ed il relativo piedilista;

b.14) si prende atto che l'intervento comporterà l'acquisizione di tutte le opportune e specifiche autorizzazioni per la realizzazione del nuovo tratto di viabilità forestale (170 m) e per la manutenzione straordinaria con allargamento della sezione, per n. 8 tratti di viabilità esistente (lunghezza complessiva 1.800 ml);

b.15) qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

b.16) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

b.17) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

I) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali

II) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

IIa) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

IIb) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di erosione

IIc1) chiusura e protezione degli accessi

IIc2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

b.18) relativamente ai tracciati di uso e allestimento temporaneo per mezzi meccanici, dovrà inoltre

provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

c) di dare atto che, per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

d) DI DARE ATTO CHE dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

e) DI DARE ATTO CHE i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (Regolamento forestale, art. 6), nel rispetto del piano pluriennale dei tagli adottato in progetto;

f) DI DARE ATTO CHE **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato;

g) DI DARE ATTO CHE il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

h) DI DARE ATTO CHE l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo